



Direzione Provinciale I di Torino

Ufficio Territoriale di Torino 3

Revoca abilitazione al Servizio telematico Entratel

IL DIRETTORE PROVINCIALE

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme e dagli atti riportati di seguito

DISPONE

ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Decreto 31 luglio 1998 – Min. Finanze, la revoca dell'abilitazione al Servizio telematico Entratel rilasciata in data 13/02/2012 dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Torino 3 a

Anna Maria Forneris

nata a Poirino (TO), il 02 dicembre 1949 - C.F. FRNNMR49T42G777E

residente in Torino, via Camburzano n. 9

Tipo utente: E10 – Consulente fiscale abituale (persona fisica)

Protocollo richiesta 120213P0000000034 Progressivo richiesta 001

Numero busta 90120821

Detta abilitazione fu rilasciata allo scopo di consentire alla predetta Anna Maria Forneris, come da sua richiesta, di completare tutti gli adempimenti telematici cui fosse ancora tenuta a provvedere in seguito alla disabilitazione dall'utilizzo del servizio telematico operata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Torino 3 con decorrenza 29/12/2011 in relazione all'abilitazione Tipo utente: E10 - Numero busta 90113830.

Il presente provvedimento avrà effetto a decorrere dal 31° giorno successivo alla notificazione dello stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Motivazioni

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, Decreto 31 luglio 1998 – Min. Finanze, l'abilitazione al servizio può essere revocata dall'Amministrazione finanziaria in caso di gravi e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dallo stesso decreto.

Dai verbali redatti dall'Ufficio Audit Esterno della Direzione Regionale del Piemonte in data 24/03/2010 e 01/12/2011, già consegnati alla predetta Anna Maria Forneris, e che qui si intendono integralmente richiamati, emergono, infatti, diverse e reiterate violazioni quali la trasmissione tardiva di dichiarazioni negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 ovvero il mancato utilizzo di adeguati sistemi di controllo sull'avvenuta trasmissione di tutte le dichiarazioni elaborate

Considerato ciò, si procede con il presente provvedimento alla revoca dell'abilitazione al Servizio telematico Entratel rilasciata in data 13/02/2012. Costituisce parte integrante del presente provvedimento l'allegata "Informativa per l'utente".

Avvertenze

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Ufficio al quale rivolgersi per promuovere un riesame dell'atto e/o per chiedere informazioni: DIREZIONE PROVINCIALE I TORINO – Ufficio Territoriale di Torino 3, via Sidoli n. 35, Torino, piano I, telefono 011.3163709 – 011.3163790.

Unità organizzativa responsabile del procedimento: DIREZIONE PROVINCIALE I TORINO – Ufficio Territoriale di Torino 3, via Sidoli n. 35, Torino, piano I, telefono 011.3163709 – 011.3163790

Riferimenti normativi e di prassi

- D. Dirig. 31 luglio 1998, emanato dal Ministero delle Finanze
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 30/E del 25 giugno 2009

Torino, 9 marzo 2012

IL DIRETTORE PROVINCIALE
f.to Raffaele Gentile

NOTIFICA A MEZZO POSTA
(Ai sensi dell'art. 14 della Legge 20/11/1982, n. 890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'Ufficio Postale di: _____
tramite raccomandata con avviso di ricevimento -

INFORMATIVA PER L'UTENTE

Ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D.Dirig. Min. Fin., l'Agenzia delle Entrate è tenuta a notificare il provvedimento di revoca dell'abilitazione al canale telematico Entratel almeno trenta giorni prima della data di decorrenza degli effetti del medesimo.

L'utente al quale viene notificato il provvedimento ha l'obbligo, nei suddetti trenta giorni, di ottemperare a tutte le operazioni conclusive attinenti all'abilitazione medesima e a tutti gli adempimenti telematici cui si è tenuti a provvedere quali, ad esempio, lo scarico di ricevute concernenti i documenti trasmessi o le quietanze relative ad eventuali F24 presentati o, ancora, la trasmissione delle dichiarazioni o altra documentazione per le quali era stato assunto l'impegno a trasmettere in via telematica nonché lo scarico delle relative ricevute.

In caso di inosservanza dei predetti adempimenti, rimangono a carico dell'utente le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni.

Decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, questo Ufficio provvederà a disabilitare l'utente dall'accesso al canale telematico Entratel.

E' facoltà del medesimo presentare, entro dieci giorni dalla ricezione, proprie osservazioni e/o controdeduzioni incidenti sull'efficacia del provvedimento.